

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018 — PKK / Consiglio

(Causa T-316/14) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti del PKK nell'ambito della lotta contro il terrorismo — Congelamento dei capitali — Competenza del Consiglio — Possibile qualificazione di un'autorità di uno Stato terzo come autorità competente ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC — Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali — Riferimento ad atti terroristici — Sindacato giurisdizionale — Obbligo di motivazione — Eccezione di illegittimità»)

(2019/C 16/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kurdistan Workers' Party (PKK) (rappresentanti: A. van Eik, T. Buruma e M. Wijngaarden, avocats)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente F. Naert e G. Étienne, successivamente F. Naert e H. Marcos Fraile, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente C. Brodie e V. Kaye, successivamente C. Brodie e S. Brandon, successivamente C. Brodie, C. Crane e R. Fadoju, successivamente C. Brodie, R. Fadoju e P. Nevill, e infine R. Fadoju, agenti), Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre e D. Gauci, successivamente D. Gauci, J. Norris-Usher e T. Ramopoulos, e infine J. Norris-Usher, T. Ramopoulos e R. Tricot, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta, inizialmente, all'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 del Consiglio, del 10 febbraio 2014, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 714/2013 (GU 2014, L 40, pag. 9), nella parte che riguarda il ricorrente e, successivamente, all'annullamento degli altri atti conseguenti, nelle parti che lo riguardano.

Dispositivo

- 1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 del Consiglio, del 10 febbraio 2014, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 714/2013, è annullato nella parte che riguarda il Kurdistan Workers' Party (PKK).
- 2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2014 del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014, è annullato nella parte che riguarda il PKK.
- 3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/513 del Consiglio, del 26 marzo 2015, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2014, è annullato nella parte che riguarda il PKK.

- 4) *La decisione (PESC) 2015/521 del Consiglio, del 26 marzo 2015, che aggiorna e modifica l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione 2014/483/PESC, è annullata nella parte che riguarda il PKK.*
- 5) *Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1325 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione 2015/513, è annullato nella parte che riguarda il PKK.*
- 6) *La decisione (PESC) 2015/1334 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione 2015/521, è annullata nella parte che riguarda il PKK.*
- 7) *Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2425 del Consiglio, del 21 dicembre 2015, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e che abroga il regolamento di esecuzione 2015/1325, è annullato nella parte che riguarda il PKK.*
- 8) *Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 del Consiglio, del 12 luglio 2016, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione 2015/2425, è annullato nella parte che riguarda il PKK.*
- 9) *Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/150 del Consiglio, del 27 gennaio 2017, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione 2016/1127, è annullato nella parte che riguarda il PKK.*
- 10) *Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione 2017/150, è annullato nella parte che riguarda il PKK.*
- 11) *La decisione (PESC) 2017/1426 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2017/154, è annullata nella parte che riguarda il PKK.*
- 12) *Inoltre, la domanda volta ad ottenere che sia dichiarato inapplicabile, nei confronti del PKK, il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, è respinta.*
- 13) *Il Consiglio dell'Unione europea supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal PKK.*
- 14) *La Commissione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord supporteranno le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 245 del 28.7.2014.